

CONTRATTO DI SERVIZIO

Per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale locale

Art. 3, comma 3, lettera e), e art. 19 della Legge Regionale 31 ottobre 2003, n. 18

L'anno duemilatre il giorno quattordici del mese di novembre nella sede comunale di Via Gramsci

TRA

Il Comune di Foggia di seguito denominato Ente affidante, con sede in Foggia, corso Garibaldi n.58, codice Fiscale n.00363460718, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Angelo Masciello, nella sua qualità di dirigente

E

L'Azienda esercente affidataria ATAF S.p.A., iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Foggia di seguito denominata azienda con sede in Foggia, via di Motta della Regina n.5, codice fiscale n.02409680713, ai fini del presente atto rappresentata dal sig. Vincenzo Perulli nato a Foggia il 27-04-1942 ed ivi residente alla via Attilio Musci n. 19 C.F.: PRLVCN42D27D643Z, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione in forza dei poteri attribuiti dall'art. 20 dello Statuto Aziendale

PREMESSO CHE

1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs.422/97, 18/02 "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale";
2. con la citata L.R.18/02, la Regione Puglia ha elaborato un "Testo unico del trasporto pubblico locale", da ora in avanti denominato "Testo Unico" con le finalità di cui all'art. 1 dello stesso che si intendono qui richiamate;
3. la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, ha approvato con delibera n. 1720 del 6 novembre 2002 il Piano Triennale dei servizi (PTS) nel quale sono definiti:
 - a) l'organizzazione dei servizi con l'individuazione delle reti e dei bacini, nei quali sono compresi i servizi oggetto del presente contratto;
 - b) le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti, tra i quali quelli relativi all'ente firmatario del presente contratto;
 - c) le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli artt.9 e 10 del "Testo Unico";
 - d) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI del "Testo Unico".
4. che l'art.14, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, ha modificato l'art.113 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000, stabilendo che "l'erogazione del servizio può avvenire con conferimento della titolarità del servizio 3) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

5. il Comune di Foggia e la società ATAF S.p.A. (di proprietà esclusiva del Comune stesso) si trovano nelle condizioni sopra richiamate;
6. il Comune di Foggia ha pertanto, con atto di Consiglio Comunale del 10 novembre 2003, n.93 ha deliberato l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Foggia alla società ATAF S.p.A., soggetto dotato di personalità giuridica e autonoma gestionale ed economica, di seguito denominata "Azienda";
7. l'Ente affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, ed è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;
8. Le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi tra Ente affidante e Azienda, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dalle parti medesime;
9. l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel presente Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal medesimo Contratto.

LE PARTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE

31 OTTOBRE 2002, N.18 (TESTO UNICO), STIPULANO E CONVENGONO

SUL SEGUENTE CONTRATTO DI SERVIZIO

Art. 1

(Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizio stipulato a seguito di gara, seguito denominato per brevità "Contratto".

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'Azienda in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione alla rete del Comune di Foggia, così come definite nel PTS, approvato dalla Regione Puglia con DGR, n.1720 del 6 novembre 2002, nel prosieguo denominati, per brevità, "servizi di TPL" indicati nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A), nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio e ai rapporti con l'utenza.
2. E' attribuita all'Azienda la titolarità del corrispettivo definito in sede di affidamento, degli importi a compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, ivi compresi quelli di cui all'art.30, comma 4, del "Testo unico", previsti all'allegato (B) e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo articolo 14, oltre che dei vantaggi

economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 15.

Art. 3

(Durata del Contratto)

1. Il Contratto ha validità di 9 anni, a decorrere dal 01/01/2004 e fino al 31/12/2012 in conformità a quanto stabilito dall'art.19 comma 4, lettera a) e art.15 comma 2, lettera b) del "Testo unico", i servizi di cui al presente Contratto avranno quindi inizio il 01/01/2004.
2. Alla scadenza del Contratto l'Azienda è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, a seguito dell'espletamento di procedure concorrenziali. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi n.3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6(sei) mesi.

Art. 4

(Obblighi dell'Ente affidanti)

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere all'Azienda, a compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi del Comune di Foggia all'allegato (A), l'importo annuo di Euro 8.218.114,20 (Ottomilioniduecentodiciottomilacentocquattordici/20) I.V.A. secondo prescrizioni della legge finanziaria statale per l'anno 2004, sulla base del corrispettivo chilometrico di Euro/Km 2,1377 e della percorrenza annua dei servizi programmata in 3.844.294 vetture Km/anno. L'importo complessivo annuo di Euro oltre I.V.A. al 10% è erogato in trimestralità di Euro 2.054.528,55 oltre I.V.A. al 10%, ciascuna entro il trimestre di riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese di riferimento, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio Regionale, con accredito sulla Banco di Napoli c/c n.28/174 ABI 1010 CAB 15799 e quietanza del sig. Vincenzo Perulli fatta salva tempestiva comunicazione dell'Azienda.
2. Con separato atto il Comune, di concerto con l'Azienda, provvederà a quantificare gli ulteriori oneri rivenienti dall'applicazione di "accordi di programma" e "agevolazioni tariffarie" ai sensi rispettivamente degli artt. 9 e 30 del citato T.U.; sino a definizione degli stessi restano in vigore gli impegni sottoscritti dalle parti all'art. 5 del "contratto ponte" di cui alla del. Di C.C. n. 331 del 27/12/2000.
3. Nel caso si verificassero ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1 superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza del trimestre o del mese a cui si riferiscono, non imputabili ad inadempienze dell'Azienda, l'ente concedente è tenuto a corrispondere, entro il trimestre dell'esercizio un contributo integrativo a titolo di indennizzo non superiore agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla scadenza del trimestre o, nel caso di acconti, del mese di riferimento.
4. Il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all'anno precedente.
5. Entro il limite delle risorse finanziarie Comunali disponibili nei rispettivi bilanci degli enti affidanti per l'esercizio del TPRL, gli importi di cui al punto 1 sono inoltre soggetti a

revisione a seguito di modifiche intensificative e riduttive dei programmi di esercizio, sulla base del corrispettivo chilometrico di cui al punto 1 e della variazione, in aumento o in diminuzione, della percorrenza annua per la parte eccedente il 3% (tre per cento).

6. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'allegato (A), realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.
7. L'ente affidante si impegna, con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione locale (PTS, Piano provinciale di Bacino, Piani Urbani del Traffico):
 - a) a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle a supporto dell'intermodalità, nei modi e nei tempi definiti negli accordi di programma per gli investimenti;
 - b) a promuovere l'integrazione modale e tariffaria;
 - c) a vigilare ed evitare situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - d) a realizzare gli investimenti, con particolare riguardo al rinnovo del materiale rotabile e tecnologia di controllo, secondo i tempi e le modalità previsti nei programmi regionali di investimenti con risorse vincolate di cui all'art. 10 del "Testo unico".

Art. 5

(Obblighi dell'Azienda)

1. L'Azienda si obbliga ad esercitare i servizi di TPRL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A) del presente Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui all'allegato (C).
2. L'Azienda è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
 - c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
 - d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
 - e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'Azienda si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.
4. L'Azienda si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi;

5. L'Azienda si impegna a fornire all'Osservatorio di cui all'art. 25 del "Testo unico" i dati nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.
6. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera g), del "Testo unico", l'azienda si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale e mantenere, se offerti in sede di gara, i livelli economici di II livello. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento.
7. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte le autolinee affidate, l'Azienda si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che l'Azienda non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dal subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione la Regione avvalendosi anche della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 9 del presente contratto.
8. L'Azienda si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.M. 20/12/91, n. 448 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 6

(Obblighi dell'Azienda con riferimento al materiale rotabile)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPRL l'Azienda si impegna ad utilizzare i veicoli indicati nell'Allegato (D) e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.
2. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, l'Azienda dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.
3. L'Azienda deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione dell'Azienda. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

Art. 7

(Obblighi dell'Azienda alla scadenza del contratto)

1. L'Azienda presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:
 - a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento del relativo valore;
 - b) l'elenco del personale dipendente dell'Azienda da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente contratto;
 - c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPRL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.
2. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto, avverrà secondo le disposizioni previste all'art. 22 del "Testo unico".

Art. 8

(Carta dei servizi e standard di qualità)

1. L'Azienda è tenuta ad adottare la carta di servizi del settore dei trasporti, nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla L. 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al DPCM 30.12.1998. La carta dei servizi definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza nei termini minimi indicati nell'allegato e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.
2. L'Azienda è tenuta a garantire gli standard di qualità indicati nell'allegato (C), come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento ed affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente e rispetto della carta dei servizi proposta in sede di offerta e contrattualmente vincolante.
3. L'Azienda si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standard minimi di cui all'allegato (C). Le risultanze del monitoraggio vengono annualmente trasmesse all'ente affidante secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

Art. 9

(Rendicontazioni)

L'Azienda deve presentare all'Ente affidante, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento del servizio, su supporto informatico od anche in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati oggetto del presente contratto e redatto secondo quanto previsto dalla DGR. N. 288 del 19 marzo 2002 emanata dalla Regione Puglia.

Art. 10

(Garanzie)

1. L'Azienda, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ha costituito cauzione definitiva pari al 1,5% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente art. 4, comma 2, mediante A/C non trasferibili intestati al Sindaco del Comune di Foggia della Banca San Paolo IMI Banco di Napoli.
2. La cauzione verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Azienda delle obbligazioni assunte con il presente contratto-
3. L'Azienda è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPRL.

Art. 11

(Flessibilità del programma di esercizio)

1. L'Azienda, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, può apportare, senza necessità di varianti contrattuali, modifiche al programma di esercizio entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione – comunque a parità di turni di servizio – delle corse e relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna linea, in assenza di oneri aggiuntivi per l'ente affidante; l'azienda può inoltre modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base iniziale e previa comunicazione all'ente affidante, con variazione dei Km complessivi di rete inferiore al 3% in aumento o in diminuzione e senza oneri aggiuntivi per l'ente affidante. Di tali variazioni apportate al programma di esercizio deve essere tempestivamente informata in modo appropriato anche l'utenza.
2. Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'Azienda può, previo assenso dell'Ente affidante, temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPRL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, non comportano revisione del corrispettivo. L'Azienda è tenuta altresì a comunicare all'ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.
3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio dell'Azienda non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che l'Azienda assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, e informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.
4. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da

eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare l'Azienda entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee a programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

5. L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dall'Azienda salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 2 e 3.
6. In caso di sciopero l'Azienda garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Azienda e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n.146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Azienda garantisce, altresì, a relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.
7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Azienda per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo articolo 19, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Azienda per le spese sostenute.
8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che determinano sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'Azienda è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, può erogare il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate.

Art. 12

(Revisione del contratto)

Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all'art. 4 nei casi in cui, data l'insorgenza, di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 3% della percorrenza chilometrica annua.

Art. 13

(Sub - affidamento)

L'Azienda può sub – affidare quote di servizi complessivamente non superiori al 20% nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 17 del “Testo unico”, ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 14

(Aspetti tariffari)

1. L'Azienda adotta i titoli di viaggio di cui all'art. 27 del "Testo unico", le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto nel rispetto dell'art. 28 del "Testo unico", come specificato nell'allegata DGR n.1381 del 30/10/2000 (B), e successive integrazioni.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono all'Azienda che effettua i servizi.
3. Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe ed adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato all'art. 19, comma 2, del "Testo unico".
4. Nel periodo di vigenza del contratto, l'Azienda adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante:
 - a) di un sistema tariffario integrato, ai sensi dell'art. 29 del "Testo unico";
 - b) sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi e finanziato con risorse di cui all'art. 10, della L.R. 18/02.
5. L'Azienda provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.
6. L'Azienda è tenuta ad applicare le tariffe agevolate di cui all'art. 30 del "Testo unico".

Art. 15

(Valorizzazione commerciale)

1. L'Azienda opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale delle infrastrutture e degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
2. Le parti definiscono la delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'Azienda, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.
4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'Azienda.

Art. 16

(Rapporti con l'utenza)

1. L'Azienda procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell'allegato (E).
2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l'Azienda garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
3. L'Azienda avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 17

(Vigilanza)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 23 del "Testo unico", l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di TPRL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.
2. L'Azienda è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

Art. 18

(Penali)

Nei casi di inadempienze da parte dell'Azienda agli obblighi rivenienti dal presente contratto, dalla carta dei servizi e dalle vigenti disposizioni legislative, la Regione concedente commina, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. 18/00 e previa diffida ad adempiere, la sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, introitabile secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 della L.R. 18/02.

Art. 19

(Clausola Risolutiva)

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
- c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Azienda;
- d) per gravi e ingiustificate irregolarità di nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;

- e) mancata ottemperanza da parte dell'Azienda di norme imperative di legge o regolamentari;
- f) qualora l'Azienda sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- g) qualora l'Azienda perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa;
- h) mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo art. 20, comma 4, del Contratto.

L'Azienda è tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 20

(Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli artt. 810 e ss. c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale competente.
3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il termine di 90 giorni alla data della sua costituzione.
4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

Art. 21

(Clausole finali)

Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR 26.4.1986 e L. 7 dicembre 1999 n.472, art.8, comma 1, sono a carico dell'Azienda.

Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia dei trasporti.

Il Contratto di servizio è comunicato all'Osservatorio regionale e all'Agenzia regionale per la mobilità (AREM) entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Per l'Azienda

l'Ente affidante

